

allegato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 35 del
10/11/2011

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Crescenza Gaudioso



Comune di Mozzanica
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'
APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA
PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del C.C. n 35 del 10.11.2011

INDICE

Articolo	Descrizione	Pagina
Articolo 1	Ambito di applicazione	3
Articolo 2	Classificazione del comune	3
Articolo 3	Gestione del servizio	3
Articolo 4	Funzionario responsabile	3
Articolo 5	Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti	3
Articolo 6	Tipologia degli impianti	5
Articolo 7	Autorizzazioni	5
Articolo 8	Tariffe	6
Articolo 9	Presupposto dell'imposta	6
Articolo 10	Soggetto passivo	6
Articolo 11	Modalità di applicazione dell'imposta	6
Articolo 12	Dichiarazione	7
Articolo 13	Pagamento dell'imposta e del diritto	7
Articolo 14	Pubblicità ordinaria	8
Articolo 15	Pubblicità effettuata con veicoli	8
Articolo 16	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	9
Articolo 17	Pubblicità varia	10
Articolo 18	Riduzione dell'imposta	10
Articolo 19	Esenzione dall'imposta	10
Articolo 20	Servizio delle pubbliche affissioni	11
Articolo 21	Distribuzione degli spazi disponibili	11
Articolo 22	Diritto sulle pubbliche affissioni	12
Articolo 23	Riduzione del diritto	12
Articolo 24	Esenzioni dal diritto	13
Articolo 25	Modalità per le pubbliche affissioni	13
Articolo 26	Rettifica e accertamento d'ufficio	14
Articolo 27	Sanzioni tributarie e interessi	14
Articolo 28	Sanzioni amministrative	14
Articolo 29	Disposizioni finali	15

ART.1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità e delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione della tassa e del diritto stabiliti dal D.Lgs. del 15/11/1993, n. 507, Capo I.

ART.2.
Classificazione del comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune appartiene alla Classe V così come risulta dalla classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

ART.3.
Gestione del servizio

1. Il comune può scegliere se gestire direttamente l'imposta e il diritto di cui al presente regolamento, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, ovvero affidarlo a soggetto esterno (concessionario) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

ART.4.
Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. Allo stesso concessionario incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente regolamento.

ART.5.
Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. Il piano generale degli impianti pubblicitari, che comprende comunque gli impianti attuali, determina la quantità e le caratteristiche degli stessi con la specifica del tipo di materiale e delle dimensioni e del colore, nonché le percentuali relative alla loro ripartizione in base alla tipologia (commerciale, necrologi, istituzionali...); qualora si rendesse necessario procedere alla stesura e/o modifica di un nuovo piano generale, si dovrà necessariamente tener conto delle norme del Codice della Strada, del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, del regolamento comunale di polizia urbana nonché delle disposizioni previste dai regolamenti edilizi comunali.

Il piano generale degli impianti dovrà comunque tenere conto e quindi rispettare il contesto urbanistico con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico nonché delle esigenze effettive di sviluppo, per soddisfare anche le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.

3. E' vietata ogni forma pubblicitaria ad un'altezza superiore a mt. 6, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di case, torri, costruzioni in genere, od in caso i fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.

4. E' pure vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, airole di verde, eccezion fatta sui cestini porta-rifiuti e negli spazi appositamente allestiti.

5. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell'esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno mt. 100.

6. Il pallone frenato deve essere ancorato solidamente al suolo ed il sistema di ancoraggio non deve essere nell'abitato, nella mostra, nella fiera o nel mercato od in luogo solitamente frequentato, ma ad una congrua distanza.

7. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o manifesti fuori dagli spazi riservati alle pubbliche affissioni su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette ad apposita autorizzazione comunale con le seguenti limitazioni:

striscioni, cartelli o manifesti fuori dagli spazi riservati alle pubbliche affissioni:

- non è consentita l'esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a mt. 30 da incroci o innesti viari;
- per i cartelli o manifesti non è ammesso l'appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- per gli striscioni non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell'illuminazione pubblica;
- l'aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.

pubblicità acustica:

- è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sia da postazioni fisse che in forma itinerante;
- non è consentita in prossimità delle scuole, chiese, cimiteri e casa di riposo.

L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare, non essere contraria al pubblico decoro, ovvero essere in contrasto con esigenze di arredo urbano, paesaggistico ed ambientale.

Le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo possono essere ulteriormente esplicitate mediante ordinanza sindacale.

È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:

- mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
- mediante la posa di foglietti, opuscoli e simili sugli autoveicoli.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.

ART.6. Tipologia degli impianti

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo 5 comma 2 del presente regolamento, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- standardi (mono o bifacciali)
- tabelle
- poster (mono o bifacciali)

Gli impianti ed i mezzi pubblicitari installati in violazione delle norme del presente regolamento e del piano generale degli impianti devono essere rimossi.

2. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme del presente regolamento devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali o delle persone incaricate dal concessionario.

ART.7. Autorizzazioni

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e successive modifiche.

3. Ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche.

4. L'iter autorizzativo terrà, altresì, conto della collocazione del manufatto pubblicitario, e cioè:

- a) se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- b) se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
 - domanda in bollo competente, indirizzata al Comune, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
 - disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
 - foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

5. L'esame della domanda verrà effettuato dalla struttura organizzativa comunale preposta all'installazione dei mezzi pubblicitari.

ART.8.
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la delibera del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

ART.9.
Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.10.
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.

ART.11.
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 23 e 24 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART.12. Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 10 del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati. Nel caso di gestione in concessione la dichiarazione deve essere presentata al concessionario utilizzando la modulistica e i mezzi messi a disposizione anche attraverso il sito internet del concessionario.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune ovvero al concessionario del servizio di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art.12, 13, 14 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART.13. Pagamento dell'imposta e del diritto

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dall'art.12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D. Lgs. N. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta e del diritto di pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune ovvero al concessionario del servizio con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello da utilizzare per il versamento dell'imposta deve avere le caratteristiche determinate con Decreto del Ministero delle Finanze. Il versamento non è dovuto se risulta pari o inferiore a euro tre.

3. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodo inferiore all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988 n.43 e successive modificazioni. Si applica l'art.2752, comma 4 del Codice Civile con la precisazione che nel caso di gestione in concessione verranno utilizzate esclusivamente le procedure dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

6. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune, o in alternativa il concessionario del servizio, è tenuto a provvedere nel termine di centoottanta giorni. Il rimborso non è dovuto se risulta pari o inferiore a euro tre.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di concessione o di locazione.

ART.14. Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dalla Giunta Comunale.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione un tariffa pari a un decimo di quella annuale.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

ART.15. Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata con veicoli per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.12, comma 1 D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.12, comma 4 D.Lgs. 507/93.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune l'imposta è dovuta a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà al Comune qualora l'inizio o la fine della corsa avvenga nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa di cui all'art. 8 del presente regolamento, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3000 kg
- b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART.16.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART.17. Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art.12, comma 1 del D.Lgs. 507/93..

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetto o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta in base alla tariffa approvata dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 507/93.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita dalla Giunta Comunale.

ART.18. Riduzione dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.19. Esenzione dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso di negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art.15 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART.20.

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune istituisce il servizio delle pubbliche affissioni inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita da disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie massima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita dal comune in misura proporzionale al numero degli abitanti, così come imposto dal comma 3 dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Il comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.
5. Per l'individuazione degli spazi da destinare alle affissioni dirette degli enti non commerciali di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/93, si fa rinvio a quanto previsto dal piano generale degli impianti.

ART.21

Distribuzione degli spazi disponibili

1. La superficie massima complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita in percentuale come appresso:

- a) 20% per le affissioni di natura istituzionale;
- b) 20% per le affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- c) 60% per le affissioni di natura commerciale.

2. Gli impianti di cui al precedente punto c) potranno essere concessi ai privati nella misura massima del 10% e dovranno essere destinati esclusivamente all'affissione commerciale diretta essendo previsti, per le restanti tipologie affissionistiche, appositi spazi a ciò destinati.

ART.22.

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni sino a cm 70x100 è quella stabilita nella tariffa approvata dalla Giunta Comunale ed è ragguagliata alla durata dell'affissione:

- per i primi 10 giorni;
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni.

3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.

4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.13 del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo. I versamenti e i rimborsi non sono dovuti se risultano pari o inferiori a euro tre.

ART.23.

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.19 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART.24.
Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART.25.
Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune ovvero il concessionario del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il comune ovvero il concessionario del servizio deve darne tempestiva comunicazione scritta al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente regolamento il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il comune, ovvero il concessionario del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune, ovvero il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto del 10% con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio del Concessionario del Servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART.26.

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il comune, ovvero il concessionario del servizio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sovrattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, nonché l'organo competente a decidere sui ricorsi e il termine per la proposizione dei ricorsi.

3. Nel caso di affidamento in concessione gli avvisi di accertamento sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario del servizio.

ART.27.

Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art. 12 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla Legge.

ART.28.

Sanzioni amministrative

1. Il comune, ovvero il concessionario del servizio è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24/11/1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 a euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune, ovvero il concessionario del servizio dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione del suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune ovvero il concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, ovvero il concessionario del servizio, deve effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità previste dall'art.26 del presente regolamento.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

6. Il comune, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano. A tal fine, il funzionario responsabile ovvero il concessionario possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi.

7. Il concessionario è tenuto, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano e a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture anche di arredo urbano. Il comune ha la facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

ART.30.

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche e integrazioni.

Comune di Mozzanica
Provincia di Bergamo

Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni per l'applicazione della tassa sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 10.11.2011, esecutiva;
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 18.11.2011 per 15 giorni consecutivi,
- ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 09.01.2012 per 15 giorni consecutivi
- è entrato in vigore il

Addì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Crescenza Gaudiuso